

# Assicurazione infortuni e responsabilità civile scolastica

L'assicurazione sulla responsabilità civile e contro gli infortuni per gli allievi delle scuole ticinesi è regolata dal «Decreto legislativo concernente l'assicurazione sulla responsabilità civile e sugli infortuni scolastici» (del 10 ottobre 1972 e successive modifiche) e dal relativo «Regolamento di applicazione» (del 21 febbraio 1975 e successive modifiche).

Sono assicurati d'obbligo tutti gli allievi d'ambo i sessi della scuola pubblica, esclusi gli allievi delle scuole professionali e di arti e mestieri con statuto di apprendista, i quali beneficiano già della copertura assicurativa prevista dalla Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF).

Sono inoltre assicurati d'obbligo gli allievi delle scuole private riconosciute della fascia obbligatoria.

Lo Stato del Cantone Ticino si assume l'onere delle spese derivanti da questa copertura assicurativa. Di conseguenza nessun contributo finanziario è richiesto alle famiglie degli allievi.

Dal 1976 lo Stato si è riassicurato ed ha assegnato il compito della trattazione dei casi annunciati a una compagnia d'assicurazione privata.

## Assicurazione infortuni

Dopo la modifica del 1984 la situazione è la seguente:

### - Responsabilità della famiglia

Gli infortuni sono coperti dall'assicurazione privata della famiglia (cassa malati o assicurazione infortuni).

I genitori sono tenuti a verificare che i propri figli abbiano una copertura assicurativa sufficiente.

### - Prestazioni dell'assicurazione scolastica

Intervengono in tre casi: a) cura dentaria inerente a infortunio; b) invalidità; c) morte; casi qui di seguito spiegati.

a) Rimborso delle spese di cura dentaria inerente a infortunio (si ricorda che le spese mediche, farmaceutiche e ospedaliere causate da infortuni agli allievi sono invece a carico della cassa malati e dell'assicurazione infortuni privata degli allievi);

b) In caso di invalidità, e cioè quando l'infortunio ha per conseguenza una diminuzione durevole e verosimilmente permanente delle capacità lavorative, secondo il grado di invalidità, è corrisposta una indennità fino a fr. 50'000.- per ogni allievo, secondo la relativa scala percentuale. La determinazione del grado di invalidità ha luogo soltanto quando lo stato dell'allievo è riconosciuto presumibilmente definitivo, al più tardi però entro due anni dall'infortunio;

c) In caso di decesso e cioè quando l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'assi-

curato, è corrisposta una indennità di fr. 10'000.-.

L'assicurazione si estende agli infortuni che accadono:

- durante il tempo strettamente necessario per andare da casa a scuola e viceversa, seguendo il percorso ordinario;

- durante la permanenza a scopi scolastici in edifici e terreni adibiti alla scuola;

- durante il tragitto diretto tra gli stessi, nelle ore di scuola e di intervallo tra le lezioni;


- durante escursioni, lavori all'aperto, viaggi di istruzione, se diretti da insegnanti o persone incaricate;

- durante l'attività e corsi diretti o ammessi dal DPE e durante le colonie di vacanza, compreso il viaggio di andata e ritorno, a condizione che gli allievi siano sorvegliati da insegnanti o persone incaricate.

Gli infortuni derivanti dall'uso di motociclette - come conducente o passeggero - e d'automobile - come conducente - non sono assicurati, viceversa beneficiano della relativa copertura assicurativa gli infortuni derivanti dall'uso di ciclomotori e biciclette.

## Assicurazione responsabilità civile dell'allievo

L'assicurazione scolastica copre l'allievo sino alla concorrenza dell'importo di franchi 1'000'000.- contro pretese di risarcimento danni, formulate contro di lui in virtù della



legislazione svizzera in materia di responsabilità civile:

a) per danni corporali, vale a dire per la morte o lesioni corporali di terze persone;

b) per danni materiali, vale a dire per il deterioramento o la distruzione di cose o animali di proprietà altrui, escluso l'arredamento scolastico.

L'assicurazione protegge l'allievo contro le pretese infondate o esagerate.

Per danni materiali è tuttavia prevista una franchigia di fr. 100.- per sinistro che va a carico dello scolaro responsabile del danno.

La copertura assicurativa si estende unicamente ai sinistri che accadono:

- durante la permanenza a scopi scolastici in edifici e terreni adibiti alla scuola;

- durante escursioni, passeggiate scolastiche, lavori all'aperto, attività e corsi ammessi dal DPE (corsi di sci, scuola montana, gare e saggi sportivi nell'ambito della scuola, ecc.);

- per l'uso di biciclette e veicoli equiparati, unicamente per spostamenti nell'ambito scolastico (es.: lezioni sulla circolazione stradale). Questa copertura è tuttavia limitata alla parte di risarcimento che eccede la somma dell'assicurazione in virtù della quale è stato rilasciato il contrassegno ufficiale (targhetta).

Si raccomanda quindi ai genitori di provvedere affinché l'allievo che si reca alla sede scolastica con la bicicletta o il motorino sia in possesso del regolare contrassegno di circolazione.

Danni causati dall'uso di motociclette e di automobili non sono coperti dall'assicurazione di responsabilità civile scolastica.

Danni causati dallo scolaro a infrastrutture o ad attrezzature scolastiche non sono coperti dall'assicurazione scolastica. Si rende noto che la direzione della scuola può, a dipendenza della responsabilità diretta dell'allievo, addebitare la relativa spesa, totalmente o parzialmente, alla famiglia.

Eventuali informazioni supplementari possono essere richieste direttamente alla direzione della scuola.

Tutti i casi (infortuni o responsabilità civile) di competenza dell'assicurazione scolastica devono essere tempestivamente notificati alla direzione della scuola la quale provvederà ad annunciarli alla Compagnia d'assicurazione.

Vincenzo Bellini

## Numero dei casi notificati sulla Polizza 8.770.200 - CARCIS

	Morte	Invalidità	Inf. dentari	Totale	RC
1.7.84/31.12.85	1	12	396	409	22
1.1.86/31.12.86		4	231	235	6
1.1.87/31.12.87		5	215	220	8
1.1.88/31.12.88		4	217	221	10

N.B. I dati qui riportati non comprendono i casi d'infortunio riguardanti gli allievi delle scuole professionali, in quanto già assicurati presso il datore di lavoro.